

Ns. Rif.: 299/19/VD

Milano, 31 ottobre 2019

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "NUOVA CR PER IL FACTORING"

Verbale riunione del 9 ottobre 2019

Si trasmette al Gruppo di lavoro in oggetto il verbale della riunione del 9 ottobre 2019. Si prega di inviare eventuali commenti/osservazioni **entro mercoledì 6 novembre p.v.**

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

BANCA IFIS	Sabrina FERROTTI Iardena ZAMENGO
BANCA SISTEMA	Matteo CASIRAGHI Fausto GALMARINI (**) Fabrizio PISCITELLI (*)
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Laura Elisabetta BINI Silvia SARTORI
EXPRIVIA	Gianluigi RIVA (****)
FACTORIT	Antonio RICCHETTI (***)
GENERALFINANCE	Cristiano PERONE
IFITALIA	Laura MANTERI Andrea SOLARO
SACE FCT	Alessandra CIMINI
UBI FACTOR	Simone BULDRINI Maurizio GARBIN Romir KOPLIKU
UNICREDIT FACTORING	Valerio CAMPANA Massimo CERIANI

(*) Coordinatore della Commissione Crediti e Risk Management

(**) Presidente della Commissione Crediti e Risk Management

(***) Coordinatore della Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi

(****) Presidente della Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi

Verbale riunione del Gruppo di lavoro

Nuova CR per il factoring

Data e luogo

9 ottobre 2019, h. 10.30

Ordine del giorno

1. Insediamento e obiettivi del Gdl
2. Nomina del Coordinatore
3. Valutazione in ordine alla rappresentazione del factoring nel nuovo modello CR basato su AnaCredit
4. Varie ed eventuali

Presenti

Cfr. Foglio presenze allegato

Coordinatore

Antonio Ricchetti (nominato nella presente riunione)

Verbale

1. Insediamento e obiettivi del Gdl

Facendo seguito a quanto discusso nella riunione del 3 aprile u.s. della Commissione Segnalazioni di vigilanza e Centrale Rischi, insieme alla Commissione Crediti e risk management (cfr. Ns. Rif.: 123/19/VD), è stato costituito il presente Gdl, con la partecipazione di entrambe le Commissioni, con l'obiettivo di lavorare ad una revisione delle modalità di rappresentazione del factoring nei prodotti CR (flusso di ritorno e prima informazione), con particolare attenzione alle modalità di rappresentazione dell'esposizione verso il debitore ceduto, in relazione al progetto di Banca d'Italia che prevede l'acquisizione del flusso segnaletico di Centrale dei rischi dalla segnalazione Anacredit.

2. Nomina del Coordinatore

Antonio Ricchetti, già Coordinatore della Commissione Segnalazioni di vigilanza e Centrale Rischi, è nominato all'unanimità Coordinatore del presente Gdl.

3. Valutazione in ordine alla rappresentazione del factoring nel nuovo modello CR basato su AnaCredit

Avviando la discussione, il Coordinatore richiama alcuni dei commenti già proposti a Banca d'Italia in merito al progetto di integrazione della CR italiana su piattaforma AnaCredit ("AC"), evidenziando come tale passaggio rappresenti un cambio di paradigma importante in quanto vengono stravolte le logiche di segnalazione e rappresentazione attualmente alla base della CR, generando significativi costi di impianto per gli intermediari e possibili distorsioni nella rappresentazione (cfr. Allegato 3).

Al netto delle implicazioni tecniche e segnaletiche, già oggetto di discussione con la Banca d'Italia a valle della riunione delle Commissioni tecniche di cui sopra, il caso del factoring appare particolarmente delicato proprio in materia di rappresentazione, ed in particolare sulla rappresentazione del rischio sul debitore ceduto.

In tale prospettiva, infatti, è necessario bilanciare accuratamente gli interessi, parzialmente confliggenti, del sistema ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili per valutare al meglio il rischio dell'operazione, e della controparte (il debitore), che nel caso del factoring non stipula alcun contratto di finanziamento (e, talvolta, non è nemmeno a conoscenza della cessione). In vista di un prossimo contatto con la Banca d'Italia in materia, il Gdl prende in esame alcuni punti fondamentali della rappresentazione nell'output di CR:

- si ritiene in generale imprescindibile il mantenimento della attuale logica "per cassa". Adottando la logica "bilancistica" prevista in AC, la posizione del cedente resterebbe parziale e "tronca", privata della parte di anticipazione relativa alla componente pro soluto, inscindibile concettualmente dalla componente pro solvendo. È pertanto necessario prevedere talune integrazioni alla segnalazione AC per replicare l'attuale output CR;
- si ritiene che il prodotto factoring debba essere esaminato con riferimento ai vari prodotti offerti per tenere conto delle specificità di ciascuno di essi in ottica di rappresentazione del rischio;
- considerato che la segnalazione dei debitori ceduti fra i rischi a revoca con contestuale indicazione di uno sconfinò rappresenta il primo e più frequente motivo di contestazione della segnalazione in CR per le società di factoring, appare opportuno cogliere l'occasione per qualificare meglio il tipo di rischio connesso all'esposizione verso debitori ceduti attraverso l'introduzione nell'output di CR di una classe di esposizioni denominata, ad esempio, "debiti commerciali ceduti pro soluto", di fatto già prevista in AC, che potrà accogliere le fatture per le quali il debitore è esposto in CR dalla società di factoring. Si ritiene che tale passaggio sia fondamentale per allineare i diritti del debitore ceduto e i fabbisogni informativi del sistema bancario e finanziario, consentendo a quest'ultimo una lettura più corretta e precisa della posizione del debitore ai fini delle analisi del rischio;
- Il modello segnaletico di AC rileva una "protezione" a carico del cedente in AnaCredit a garanzia delle esposizioni per factoring pro soluto per la quota non anticipata. Tale convenzione segnaletica è fuorviante e controintuitiva e non deve essere evidenziata nell'output di CR;
- ci si interroga sulla effettiva necessità di integrare i dati AC con le informazioni sui debitori ceduti nel caso del pro solvendo (in cui l'esposizione AC prevede solo l'impiego sul cedente). Nella prospettiva di valutazione del rischio si vede con favore l'ampliamento della base informativa disponibile ma il rapporto costi/benefici di tale integrazione non appare allo stato sufficientemente chiaro;
- riguardo all'acquisto a titolo definitivo, si dovrà valutare l'opportunità di un ritorno alla segnalazione direttamente sul debitore ceduto in alternativa alla attuale modalità di rappresentazione (cedente fino a scadenza, poi debitore). Si evidenzia comunque l'opportunità di mantenere, in qualche forma, un collegamento con il cedente anche nella prima ipotesi. Dal punto di vista tecnico, si evidenzia che

in AnaCredit l'outstanding nominal amount per queste operazioni è dato dal prezzo di cessione e non dal valore nominale del credito;

- il caso del not notification appare particolarmente critico. Si valutano le seguenti alternative:
 1. resterà esposto il cedente sino al momento della notifica, e successivamente il debitore secondo quando già definito sopra, oppure
 2. resterà esposto il cedente sino alla data di scadenza convenzionale indicata nel contratto di cessione, e successivamente il debitore secondo quando già definito sopra.

Riguardo ai contenuti di cui sopra, sarà predisposta una nota che sarà approvata a distanza dal Gdl in tempo utile per il prospettato confronto con Banca d'Italia in materia (cfr. Allegato 3). Il Gdl sarà convocato nuovamente a seguito di tale incontro.

Si rileva una limitata presenza di competenze in ambito "crediti" e si invitano i membri a coinvolgere, ove possibile, i rispettivi colleghi in vista delle prossime riunioni.

4. Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta viene tolta alle 13.15.

Follow up

- Predisporre e approvare a distanza nota di approfondimento preliminare
- Integrazione composizione con ulteriori competenze "crediti"

Allegati

1. Foglio presenze
2. Nota "La rappresentazione del factoring nel nuovo modello segnaletico CR basato su AnaCredit - Osservazioni preliminari", approvata a distanza
3. Nota "Integrazione della raccolta dati CR con la rilevazione AnaCredit – Resoconto sintetico delle osservazioni pervenute" a cura di Banca d'Italia

RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO "NUOVA CR PER IL FACTORING"

9 ottobre 2019, ore 10.30

Assifact è impegnata nel rispettare a pieno le leggi antitrust italiane ed europee. Pertanto, i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice etico e del Codice Antitrust che vi sono stati messi a disposizione precedentemente al momento delle nomine e comunque in occasione della riunione. Ogni partecipante alla riunione è tenuto ad evitare ogni discussione che possa in via diretta o indiretta, esplicita o implicita, porsi in contrasto con le norme che regolano la concorrenza. A tal fine è necessario evitare il rilascio e lo scambio di informazioni sensibili, sia in forma orale che scritta, che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro. Ogni partecipante deve essere consapevole che le suestese indicazioni hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo e che pertanto è necessario adottare la massima cautela ed evitare di discutere durante la riunione di temi sui quali non si abbia la certezza che siano conformi alla disciplina antitrust. Con la firma del "foglio presenze" e la partecipazione alla riunione si esprime l'accettazione del Codice Antitrust di Assifact con assunzione di responsabilità per il rispetto delle norme a tutela della concorrenza.

PRESENZE

Membri:		
BANCA IFIS	Sabrina FERROTTI	
	Iardena ZAMENGO	
BANCA SISTEMA	Matteo CASIRAGHI	
	Fabrizio PISCITELLI	
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Laura Elisabetta BINI	
	Silvia SARTORI	
FACTORIT	Antonio RICCHETTI	
GENERAL FINANCE	Cristiano PERONE	
IFITALIA	Laura MANTERI	
	Andrea SOLARO	
SACE FCT	Alessandra CIMINI	



UBI FACTOR

Simone BULDRINI

Maurizio GARBIN

Romir KOPLIKU

Massimo CERIANI

UNICREDIT FACTORING





ASSIFACT

Nicoletta BURINI

Valeria FUMAROLA

Diego TAVECCHIA






La rappresentazione del factoring nel nuovo modello segnaletico CR basato su AnaCredit

Osservazioni preliminari

Organo associativo

Gdl Nuova Cr per il factoring

Stato del documento

Approvato

Data

21/10/2019

La rappresentazione del factoring nel nuovo modello segnaletico CR basato su AnaCredit

Osservazioni preliminari

È stato approfondito, d'intesa con Banca d'Italia, il nuovo modello segnaletico per la Centrale dei Rischi, attualmente in corso di esame da parte dell'Organo di vigilanza, che sarebbe integrato sulla piattaforma AnaCredit, con l'obiettivo di identificare le migliori modalità di rappresentazione del prodotto factoring, sia dal punto di vista dell'efficienza segnaletica che, soprattutto, dal punto di vista dell'utilizzo dei dati restituiti dalla CR.

Sotto il profilo della rappresentazione nell'output di CR:

- si ritiene in generale imprescindibile il mantenimento della attuale logica “per cassa”. Adottando la logica “bilancistica” prevista in AnaCredit, la posizione del cedente resterebbe parziale e “tronca”, privata della parte di anticipazione relativa alla componente pro soluto, inscindibile concettualmente dalla componente pro solvendo (anche considerando che, in ogni caso, una quota di rischio dell'operazione persiste sempre sul cedente in questo tipo di contratti, vuoi per i rischi di diluizione, vuoi per eventuali inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dal cedente o per altre cause di decadenza dalla garanzia pro soluto);
- si ritiene che il prodotto factoring debba essere esaminato con riferimento ai vari prodotti offerti per tenere conto delle specificità di ciascuno di essi in ottica di rappresentazione del rischio
- considerato che la segnalazione dei debitori ceduti fra i rischi a revoca con contestuale indicazione di uno sconfinò rappresenta il primo e più frequente motivo di contestazione della segnalazione in CR per le società di factoring, appare opportuno cogliere l'occasione per qualificare meglio il tipo di rischio connesso all'esposizione verso debitori ceduti attraverso l'introduzione nell'output di CR di una classe di esposizioni denominata, ad esempio, “debiti commerciali ceduti pro soluto”, di fatto già prevista in AnaCredit, che potrà accogliere le fatture per le quali il debitore è esposto in CR dalla società di factoring. Si ritiene che tale passaggio sia fondamentale per allineare i diritti del debitore ceduto e i fabbisogni informativi del sistema bancario e finanziario, consentendo a quest'ultimo una lettura più corretta e precisa della posizione del debitore ai fini delle analisi del rischio.

Con queste premesse, si riportano di seguito alcune riflessioni preliminari sulle modalità di rappresentazione di alcuni dei principali prodotti del factoring.

Factoring pro solvendo e pro soluto

Nella raccolta dei dati sarebbe necessario integrare il modello AnaCredit con alcune informazioni aggiuntive necessarie a ricostruire la posizione complessiva per cassa del cliente (il cedente). Nello specifico:

- a. nelle operazioni di factoring pro solvendo e pro soluto il “debitore” con anticipo del corrispettivo è l’impresa cliente del factor (cedente), lo strumento è il contratto di factoring e nell’outstanding nominal amount è segnalato l’anticipo erogato al cedente. Tale informazione andrebbe comunque integrata dalla quota di anticipazione connessa a fatture rientranti nel plafond pro soluto approvato, che può essere recuperata dalla differenza fra la FTA 3152.96 e la FTO 1152.02 già oggi in uso. Si sconsiglia l’applicazione di un attributo sui singoli record di AnaCredit rappresentanti le fatture in quanto ciò necessiterebbe, per la logica dell’anticipazione in monte, di una attribuzione mediante una convenzione segnaletica priva di reale contenuto. Si evidenziano le seguenti criticità:
 - a. andrebbe perduto il dettaglio, nella sezione informativa, dei debitori e dei crediti ceduti, sulla cui effettiva necessità ai fini della valutazione del rischio il settore si sta ancora interrogando.
- b. Nelle operazioni di factoring pro soluto, per le quali sia avvenuto il pagamento del prezzo sotto garanzia, il “debitore” è il debitore ceduto, lo strumento rappresenta il rapporto cedente/ceduto, nell’outstanding è segnalato il valore nominale dei crediti. La rappresentazione avverrebbe nella nuova classe di esposizione dedicata ai debiti commerciali ceduti pro soluto di cui sopra. Si evidenziano le seguenti criticità:
 - a. Si suggerisce di rappresentare unitariamente la posizione complessiva del debitore ceduto verso i crediti commerciali ceduti piuttosto che insistere sui singoli rapporti cedente/ceduto.
 - b. Si raccomanda di non valorizzare, né per il ceduto né per il cedente, la “protezione” rilevata a carico del cedente in AnaCredit a garanzia di tale strumento per la quota non anticipata. La quota non anticipata per operazioni pro soluto è, giuridicamente e contabilmente, un debito del factor nei confronti del cedente e la rappresentazione proposta da AnaCredit configura un artificio segnaletico fuorviante e controintuitivo che non deve essere evidenziato nell’output di CR.
 - c. Sarebbe possibile indicare il volume di crediti scaduti. Si fa presente tuttavia che nell’impostazione suggerita l’esposizione del debitore per cassa avverrebbe esclusivamente in caso di pagamento sotto garanzia, che presuppone lo stato di impagato del credito. Si suggerisce in ogni caso di mantenere l’indicazione fornita da Banca d’Italia secondo cui: “l’intermediario potrà tener conto delle prassi commerciali che determinano una traslazione delle scadenze effettive rispetto a quelle contrattuali (Tali prassi commerciali dovranno trovare riconoscimento nei contratti di cessione in termini di effettiva scadenza dei crediti)”.

Acquisto a titolo definitivo

Riguardo all’acquisto a titolo definitivo, si valutano diverse ipotesi, fra cui:

- a. Mantenere l’attuale impostazione che prevede la segnalazione per cassa del cedente sino a scadenza del credito e successivamente esporre il rischio sul debitore ceduto.
- b. Esporre il rischio dell’operazione direttamente sul debitore ceduto, adottando il modello AnaCredit.

La rappresentazione avverrebbe nella nuova classe di esposizione dedicata ai debiti commerciali ceduti pro soluto di cui sopra. Valgono le medesime considerazioni già espresse per la rappresentazione del factoring pro soluto “revolving” per i crediti pagati sotto garanzia. Ove si optasse per la soluzione a), peraltro, l’esposizione del debitore avverrebbe esclusivamente per crediti scaduti, pertanto l’indicazione degli ammontari scaduti risulterebbe pleonastica (da valutare l’eventuale distorsione dell’informazione anche nel caso in cui si optasse per l’opzione b). Dal punto di vista tecnico, si evidenzia che in AnaCredit l’outstanding nominal amount per queste operazioni è dato dal prezzo di cessione e non dal valore nominale del credito.

Not notification

Il tema della rappresentazione in CR delle operazioni di factoring not notification è particolarmente delicato: in questo contesto infatti il debitore ceduto non solo non ha stipulato con il factor alcun contratto di finanziamento, ma nemmeno è a conoscenza dell'avvenuta cessione da parte del proprio fornitore. Tuttavia il factor tipicamente si riserva il diritto di notificare la cessione in qualsiasi momento.

In prima analisi, si potrebbe valutare una rappresentazione negli output di CR impostata come segue:

- a. Nel caso del factoring pro solvendo not notification, resterà esposto in ogni caso il cedente;
- b. Nel caso del factoring pro soluto not notification, resterà esposto il cedente sino al momento in cui si verifica il pagamento sotto garanzia e successivamente il debitore secondo quando già definito sopra;
- c. Nel caso dell'acquisto a titolo definitivo not notification si valutano le seguenti alternative:
 - 1. resterà esposto il cedente sino al momento della notifica, e successivamente il debitore secondo quando già definito sopra, oppure
 - 2. resterà esposto il cedente sino alla data di scadenza convenzionale indicata nel contratto di cessione, e successivamente il debitore secondo quando già definito sopra.

Integrazione della raccolta dati CR con la rilevazione AnaCredit. Resoconto sintetico delle osservazioni pervenute.

Premessa

Si ringraziano gli intermediari per la collaborazione e per i contributi trasmessi che hanno offerto molti spunti di riflessione, ulteriori rispetto a quelli già oggetto del confronto preliminare dello scorso marzo. Su alcuni aspetti sono in corso degli approfondimenti che coinvolgono diverse strutture della Banca d'Italia.

Nel seguito si riporta una **sintesi delle osservazioni pervenute dagli intermediari** – in forma anonima perché alcuni hanno chiesto di mantenere la riservatezza – e delle considerazioni che allo stato si possono avanzare sul tema dell'integrazione della raccolta dati CR con la rilevazione AnaCredit. Tali considerazioni **saranno oggetto di successive analisi e valutazioni da parte delle strutture tecniche della Banca d'Italia** e di confronto con l'industria; come tali, esse devono essere considerate ancora preliminari.

1. Granularità della raccolta e dei prodotti informativi di Centrale dei rischi (flusso di ritorno e prima informazione)

1.1 Considerazioni dell'industria.

L'industria ha ritenuto percorribile l'ipotesi di una **raccolta dei dati CR basata su un approccio *loan by loan* (LbyL) e integrata con la rilevazione AnaCredit¹**, anche se sono stati evidenziati i costi derivanti dall'incremento del volume dei dati scambiati e dai conseguenti impatti sulle infrastrutture tecnologiche, le procedure operative e le risorse umane dedicate alla gestione, alla verifica, al controllo e all'utilizzo dei dati.

Più in dettaglio:

- le banche che partecipano ad AnaCredit sottolineano i vantaggi dell'unificazione delle due raccolte dati, in particolare in termini di congruenza dei dati;
- le risposte degli intermediari finanziari si differenziano in relazione alla tipologia di operatività: alcuni apprezzano il maggiore dettaglio informativo che sarebbe presente nei prodotti CR per effetto di una raccolta LbyL, altri evidenziano l'incremento dell'onere segnaletico, proponendo un percorso di integrazione graduale che inizialmente coinvolga i soli intermediari oggi segnalanti AnaCredit.

Riguardo alla **granularità dei prodotti CR** la maggior parte degli intermediari ha manifestato un interesse per servizi informativi articolati LbyL, pur rappresentando le preoccupazioni circa la

¹ Ai fini del servizio CR sarebbe utilizzato un sottoinsieme delle informazioni raccolte con AnaCredit (solo le informazioni ritenute utili per la valutazione del merito creditizio della clientela che gli intermediari intendono condividere); a questo set di dati sarebbero aggiunte altre informazioni raccolte solo ai fini CR (es: crediti di firma, sofferenze, derivati, crediti contestati).

gestione di flussi di dati di grandi dimensioni. In ogni caso viene manifestata l'esigenza di continuare a ricevere prodotti informativi con un dettaglio *borrower by borrower* (BbyB), oltre che LbyL. La richiesta di **assicurare la continuità con l'attuale flusso di ritorno**, almeno nel periodo iniziale, è molto diffusa, al fine di contenere l'impatto sulle applicazioni aziendali che lo utilizzano (valutazione e concessione del credito, modelli interni-sistemi di *rating*, reportistiche di monitoraggio) e consentire agli intermediari un adeguamento graduale dei processi interni.

Sia le banche, sia le società finanziarie apprezzano l'opportunità di fare evolvere l'attuale modello di raccolta e di introdurre modalità di fruizione dei prodotti CR più moderne, in particolare un servizio di prima informazione più tempestivo.

1.2 Prime considerazioni sui contributi forniti dagli intermediari

Un modello di **raccolta dei dati CR LbyL** integrato con la rilevazione AnaCredit comporterebbe i seguenti vantaggi: (i) razionalizzare gli obblighi informativi per gli intermediari che partecipano ad AnaCredit; (ii) disporre di prodotti CR con un maggiore dettaglio informativo, utile per analisi più accurate sul rischio di credito; (iii) rispondere più velocemente alle esigenze informative che dovessero sorgere in futuro (ad esempio, una eventuale estensione da parte della BCE della rilevazione AnaCredit agli intermediari finanziari e famiglie, così come indicando nei "considerando" della *regulation* AnaCredit). Per contro, la fase di *start-up* richiede investimenti significativi da parte degli intermediari per adeguare la produzione e lo sfruttamento delle informazioni CR secondo il nuovo modello.

Tenuto conto che:

- gli intermediari partecipanti alla CR sarebbero comunque chiamati - orientativamente non prima del 2021 - a intervenire sulle applicazioni della CR di *input* e di *output* in relazione al previsto ammodernamento tecnologico, da parte della Banca d'Italia, dell'attuale sistema informativo CR²,
- il *double reporting* di dati analoghi o identici comporta nel medio termine costi non indifferenti di produzione, manutenzione e raccordo qualitativo,
- l'analiticità dei dati (ad esempio *loan by loan* o *security by security*) rappresenta un *driver* importante nei moderni sistemi di raccolta dei dati, confermato dall'evoluzione delle richieste informative degli utenti delle informazioni e facilitato dalle tecnologie oggi disponibili,
- altri Paesi europei hanno optato per tale integrazione,

si ritiene utile **continuare ad approfondire l'ipotesi di revisione del modello dei dati della CR e dei relativi prodotti informativi** offerti agli intermediari adottando un approccio granulare e integrato con AnaCredit.

Più in particolare le riflessioni finora condotte a livello tecnico, fanno emergere un quadro favorevole per l'adozione un modello di raccolta dei dati con granularità **LbyL**, disegnato tenendo conto del **principio di proporzionalità**, in base al quale non tutti gli intermediari contribuirebbero allo stesso modo. La raccolta integrata può essere logicamente divisa in tre gruppi: (1) informazioni in comune tra le due rilevazioni (ad esempio i finanziamenti a persone giuridiche e relative garanzie), (2) informazioni "solo CR" (ad esempio i finanziamenti verso le persone fisiche, crediti di firma,

² Realizzata alla fine degli anni '90 l'applicazione IT che supporta la CR richiede una revisione al fine di superare le rigidità e le limitazioni nella raccolta dei dati e nell'erogazione dei servizi che derivano dall'obsolescenza della tecnologia utilizzata.

sofferenze), (3) informazioni solo AnaCredit (ad esempio dati di bilancio riferiti a crediti concessi a persone giuridiche). Tenuto conto di questa ripartizione delle informazioni, gli intermediari di minore dimensione non sottoposti agli obblighi AnaCredit invierebbero solo le informazioni utili alla CR³.

Inoltre, per soddisfare alcune delle richieste dell'industria, si sta analizzando la possibilità di realizzare 1) **prodotti CR più flessibili con diversi livelli di aggregazione dei dati**, 2) un **servizio di prima informazione più tempestivo dell'attuale**, 3) uno specifico **prodotto** per consentire agli intermediari che rilasciano garanzie di **monitorare l'andamento dei crediti garantiti** e 4) un **raccordo tra l'attuale e il nuovo modello dati** che consenta di ricostruire l'attuale flusso di ritorno almeno nelle sue componenti più rilevanti⁴.

2. Soglia di censimento

2.1 Considerazioni dell'industria

In relazione all'ipotesi di **abbassare a 5.000 euro la soglia di censimento delle esposizioni non in sofferenza**, gli intermediari, pur manifestando l'interesse ad avere informazioni sui clienti con esposizioni inferiori a 25.000⁵, hanno evidenziato il **rilevante aumento dei costi** che deriverebbe principalmente dal significativo incremento del numero di clienti da segnalare e dei volumi dei dati da elaborare e da trasmettere. Gli oneri sarebbero collegati principalmente alla gestione dell'identificazione anagrafica dei clienti e alle attività di controllo e verifica delle informazioni trattate.

L'**aumento della soglia delle sofferenze a 5.000 euro** è considerato, da quasi tutti gli intermediari, una perdita informativa significativa. Anche la proposta di introdurre una soglia differenziata tra la raccolta e i prodotti informativi non trova d'accordo l'industria che propende per l'adozione di un'unica soglia per la raccolta e i prodotti informativi.

2.2 Prime considerazioni sui contributi forniti dagli intermediari

Per tener conto delle preoccupazioni rappresentate dall'industria si stanno esplorando strade alternative per acquisire da altre fonti informazioni equivalenti ai fini delle analisi di stabilità finanziaria e di vigilanza, senza dunque abbassare la soglia di censimento dei crediti non in sofferenza al di sotto del livello di AnaCredit⁶.

Riguardo alla soglia di censimento per i **clienti in sofferenza**, per tener conto delle esigenze informative espresse dagli intermediari e nello stesso tempo non rinunciare all'obiettivo di escludere dal perimetro di rilevazione le sofferenze di ammontare trascurabile, si ritiene opportuno valutare con l'industria l'adozione di una soglia **pari a 2.000 €**, calcolata **al lordo dei write off**; in questa

³ Cioè informazioni solo CR e informazioni in comune tra le due rilevazioni.

⁴ Per fare ciò potrebbe essere necessario inserire nel modello, almeno temporaneamente, informazioni finalizzate esclusivamente a garantire la continuità segnaletica.

⁵ L'integrazione tra AnaCredit e CR comporta necessariamente una modifica della soglia di censimento per i clienti non in sofferenza almeno a € 25.000.

⁶ Si adotterebbe una soglia pari a 25.000 euro, come prevede il Regolamento AnaCredit, anche per i fenomeni non rilevati in AnaCredit.

ipotesi, per omogeneità, anche la soglia per i clienti non in sofferenza sarebbe calcolata al lordo dei *write off*⁷.

3. Periodo di “parallelo”, termini di invio e avvio della raccolta integrata

3.1 Considerazioni dell’industria.

Un periodo di parallelo tra nuova e vecchia rilevazione CR è ritenuto necessario dall’industria. A tale riguardo sono stati forniti diversi i suggerimenti finalizzati a ridurre l’onere connesso con la gestione di questa fase⁸.

L’ipotesi di avviare la nuova rilevazione alla fine del 2021 viene ritenuta dall’industria eccessivamente “sfidante”. Circa i termini di invio della segnalazione integrata, è emersa una preferenza per l’allineamento alla scadenza CR.

3.2 Prime considerazioni sui contributi forniti dagli intermediari.

Considerando i costi prospettati dall’industria, si prevede l’avvio della raccolta integrata **non prima della fine del 2022**. Una pianificazione più precisa dello sviluppo del progetto sarà possibile alla conclusione dei lavori per la definizione del modello dei dati integrato, delle modalità di fruizione dei prodotti CR e del raccordo tra il nuovo schema segnaletico e l’attuale.

Verrebbe prevista una fase di parallelo per le cui modalità di realizzazione si terrà conto delle indicazioni già fornite dall’industria e di quelle che emergeranno nel prosieguo dei lavori.

Il periodo di parallelo non solo avrebbe l’obiettivo di evitare una possibile interruzione della fruizione dei servizi informativi CR (servizio di prima informazione o flussi di ritorno) dovuta alle difficoltà che potrebbero sorgere in fase di avvio della nuova raccolta integrata, ma risponderebbe anche all’esigenza di verificare l’effettiva qualità e completezza dei dati prima della dismissione dell’attuale rilevazione CR e quindi prima che i dati siano utilizzati per la valutazione della clientela.

Pertanto nel periodo di parallelo i nuovi prodotti potranno essere utilizzati esclusivamente per analizzare le potenzialità di utilizzo, definirne le modalità di sfruttamento e migliorare la qualità delle informazioni trasmesse; non potranno, invece, essere utilizzati per la finalità principale del servizio

⁷ Andrà inserito un correttivo per evitare di recuperare le segnalazioni dei crediti in sofferenza convenzionalmente mantenuti in bilancio con importi al netto delle perdite inferiori a 250 € e attualmente non segnalati in CR.

⁸ Ad esempio:

- nel periodo di parallelo distanziare la scadenza della nuova raccolta integrata da quelle delle rilevazioni CR e AnaCredit. La nuova raccolta integrata potrebbe, ad esempio, essere spostata in avanti di 10 giorni rispetto alla scadenza AnaCredit (intorno al 10/15 del mese successivo);
- la partecipazione al parallelo potrebbe essere graduale, cioè con gruppi di intermediari - iniziando da coloro che partecipano ad AnaCredit;
- integrare i controlli e i rilievi delle tre segnalazioni (raccolta integrata e attuali rilevazioni CR e AnaCredit) e renderli più leggibili;
- individuare un pool di intermediari “pilota” che effettuino la doppia segnalazione.

CR ovvero la valutazione del merito creditizio della clientela, né per la fase di affidamento, né per quella di monitoraggio delle posizioni già affidate⁹.

Verrebbe messo a disposizione dei segnalanti un ambiente di collaudo prima dell'avvio della fase di parallelo.

I termini per l'invio delle segnalazioni della nuova raccolta integrata sarebbero allineati a quelli attualmente previsti per la rilevazione CR, al fine di non ritardare l'invio dei flussi di ritorno e garantire agli intermediari partecipanti i tempi di inoltro attuali. Nel periodo di parallelo la scadenza per l'inoltro della nuova rilevazione potrebbe essere diversa in modo da evitare sovrapposizioni con quelle vigenti.

4. Gap informativi

4.1 Considerazioni dell'industria

Gli intermediari sono tendenzialmente **favorevoli all'inclusione nei prodotti CR di informazioni sul default¹⁰**; relativamente alla condivisione delle informazioni che incorporano valutazioni soggettive dell'intermediario (UTP) molti segnalanti nutrono invece delle perplessità. In relazione alle operazioni di *factoring*, la condivisione delle informazioni di *default* (sia oggettive che soggettive) riferite ai debitori ceduti è considerata critica, in quanto tali soggetti non hanno alcun rapporto contrattuale con il *factor* e la loro esposizione è composta di crediti commerciali che non sarebbero segnalati se non fossero stati ceduti su iniziativa del fornitore.

Per l'invio delle informazioni sui ***write off***, gli ***impairment*** su base mensile e il **reddito dei mutuatari**, quasi la metà degli intermediari che hanno risposto sul tema ritengono che ci siano difficoltà nel produrre l'informazione.

4.2 Prime considerazioni sui contributi forniti dagli intermediari

Si riterrebbe di inserire le informazioni sul *default*, sui *write off*, sugli *impairment* e sul reddito dei mutuatari nel modello dati in considerazione del fatto che rivestono particolare importanza a fini di vigilanza e per recepire la raccomandazione ESRB/2016/14¹¹. Le svalutazioni sarebbero raccolte solo trimestralmente e il reddito verrebbe richiesto esclusivamente per le nuove operazioni e al momento della concessione del finanziamento¹². Le informazioni sulle svalutazioni e il reddito non verrebbero restituite nei prodotti CR.

Per quanto attiene alle modalità di rilevazione delle informazioni sulle perdite - che già oggi sono segnalate in CR - andrà valutata l'opportunità di restituire al sistema con i prodotti CR le perdite parziali su ogni singolo credito.

⁹ I prodotti CR della raccolta integrata nella fase di parallelo non rileveranno quindi per la consultazione delle informazioni riferite al cliente consumatore (cfr. art 124-bis TUB 1 comma), né per il caso di rifiuto della domanda di credito (cfr. art. 125, 2 comma TUB).

¹⁰ Cfr. articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

¹¹ La Raccomandazione è rivolta ai paesi europei affinché si dotino di una serie di indicatori per la valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti dal mercato immobiliare.

¹² Il reddito da segnalare è quello su cui l'intermediario ha effettuato la valutazione per la concessione del mutuo, preferibilmente al netto delle imposte.

Nei prodotti informativi della CR **non verrebbero restituite le informazioni sullo stato di *default* che incorporano valutazioni soggettive** dell'intermediario segnalante (UTP non in *past due*).

Le modalità di rappresentazione segnaletica del *factoring* saranno oggetto di un successivo approfondimento; ad esempio si riterrebbe di non includere nei prodotti CR le informazioni sullo stato di *default* dei debitori i cui crediti siano stati ceduti in operazioni pro soluto, almeno fintanto che l'intermediario a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto non effettui il pagamento sotto garanzia al cedente¹³.

5. Titolarità dell'obbligo segnaletico

5.1 Considerazioni dell'industria

Ai fini della determinazione dell'**intermediario tenuto a segnalare il credito**, l'industria concorda:

- 1) nell'adottare il criterio della titolarità del rischio e, in subordine, della gestione dell'attività (*servicing*) come previsto dal regolamento AnaCredit;
- 2) nell'attribuire l'obbligo di segnalazione al *Servicer* e non alla Società Veicolo, nel caso di operazioni di cartolarizzazione.

Una posizione critica è stata espressa da un intermediario specializzato nella gestione dei crediti cartolarizzati che evidenzia la ridotta capacità dei *servicer* di disporre di tutte le informazioni necessarie alla segnalazione, soprattutto nelle cartolarizzazioni di crediti *non performing*. L'intermediario suggerisce di prevedere una versione semplificata delle segnalazioni per i crediti cartolarizzati e un adeguamento molto più graduale per le cartolarizzazioni.

5.2 Prime considerazioni sui contributi forniti dagli intermediari

In relazione **all'intermediario tenuto alla segnalazione** l'orientamento nettamente prevalente consiste nell'adottare il **criterio basato sulla titolarità del rischio**. Al riguardo verrà garantita l'unicità della segnalazione del singolo credito (evitando che il medesimo prestito venga segnalato da due intermediari diversi o riuscendo a individuare i crediti "duplicati") e **sarà mantenuta l'informazione sulla titolarità giuridica** di un prestito.

Nel proseguimento dei lavori **si terrà conto delle difficoltà segnaletiche dei *Servicer***. In analogia a quanto previsto nella raccolta AnaCredit, si valuterà la definizione di un set informativo semplificato e l'eventualità di differenziare le informazioni richieste in base alla data di origine del credito.

6. Informazioni da mantenere in CR

6.1 Considerazioni dell'industria

In relazione alla richiesta di quali **informazioni** non presenti in AnaCredit siano **da mantenere nella raccolta integrata per le finalità del servizio CR**, la maggior parte degli intermediari propende per conservare le informazioni attualmente presenti in CR.

¹³ In analogia a quanto previsto dall'attuale schema segnaletico CR.

Più in dettaglio, sono ritenute informazioni sicuramente da mantenere: la **classificazione a sofferenza¹⁴**, i **crediti di firma**, l'**accordato non operativo** (per le operazioni in cui è significativo) e i **derivati** aggregati per debitore.

Riguardo al **saldo medio**, la metà degli intermediari che hanno risposto sul punto ritengono che potrebbe essere eliminato. **Sulla segnalazione della clientela residente affidata da filiali estere non UME** la posizione dell'industria non è univoca, con una leggera propensione verso l'inclusione di tali informazioni.

Molti intermediari considerano particolarmente utile l'informazione sui **crediti scaduti con la qualifica di pagato o impagato** (*Rischi autoliquidanti - crediti scaduti*); gli operatori del *factoring*, invece, considerano tale informazione potenzialmente fuorviante per gli utilizzatori, in considerazione della prassi diffusa che una fattura commerciale non venga regolata alla data di scadenza, senza che ciò rilevi sotto il profilo del deterioramento del merito creditizio del debitore ceduto. Tale fattispecie si verifica in modo ricorrente nelle operazioni che vedono enti pubblici nel ruolo di debitori ceduti, caratterizzati da sistematici ritardi nei pagamenti rispetto alla scadenza contrattualizzata in fattura. Inoltre, non può dedursi in modo univoco e diretto che il mancato pagamento da parte del debitore ceduto sia indicativo di deterioramento del merito creditizio del cliente cedente, che è caratterizzato da una autonoma e complessa valutazione creditizia.

Sempre riguardo al *factoring*, è stata sottolineata l'assenza nel modello AnaCredit delle **informazioni necessarie a ricostruire la posizione per cassa del cedente e del monte crediti ceduto**, attualmente incluse nella sezione informativa dello schema CR.

Gli intermediari che operano nel **credito al consumo** ritengono molto importante che sia dettagliata la **natura del prodotto** a cui l'esposizione si riferisce, distinguendo tra "prestito personale", "prestito finalizzato", "carta di credito rateale" e CQSP, in considerazione delle significative differenze in termini di rischio che caratterizzano i diversi prodotti di credito al consumo. Gli intermediari del leasing ritengono utile mantenere la segnalazione non solo del leasing finanziario, ma anche del leasing operativo, quando l'operazione presenti i necessari caratteri di finanziarietà, e rilevare informazioni sui fallimenti¹⁵ e sulla numerosità delle rimodulazioni e moratorie di cui il cliente abbia beneficiato.

Infine è stato suggerito di inserire nella rilevazione inframensile dei cambiamenti di "stato" della clientela l'indicazione delle motivazioni di estinzione delle sofferenze, per differenziare le perdite totali dai pagamenti o dai saldi a stralcio.

6.2 Prime considerazioni sui contributi forniti dagli intermediari.

Nei successivi lavori di definizione del nuovo modello si terrà conto delle indicazioni fornite dagli intermediari riguardo alle informazioni d'interesse da mantenere o inserire nella nuova raccolta integrata (**gap informativi**). Oltre alle modalità di segnalazione del **factoring**, saranno oggetto di specifici approfondimenti con le Associazioni di Categoria e i singoli intermediari anche i criteri per la rappresentazione di altre tipologie di operazioni come **leasing**, **CQSP** e **crediti di firma**.

La granularità LbyL non verrebbe applicata a tutte le operazioni: i contratti derivati saranno rilevati per debitore e, nel caso specifico del *factoring*, si accoglierebbero le osservazioni degli operatori del settore prevedendo: 1) la segnalazione per singolo credito (inteso come contratto di factoring)

¹⁴ Come qualifica sul soggetto, mantenendo la forma tecnica dei finanziamenti.

¹⁵ Come richiamati al par. 57 delle Linee guida EBA sull'applicazione della definizione di default EBA/GL/2016/07.

dell'esposizione verso il cedente 2) l'aggregazione per rapporto cedente/debitore per l'esposizione dei debitori ceduti. Tale criterio è in linea con le indicazioni segnaletiche della rilevazione AnaCredit che nel caso dei debitori ceduti permette al segnalante di scegliere se considerare come "strumento" il rapporto cedente/debitore o la singola fattura.

Conclusioni

Come precisato in premessa, le **considerazioni espresse in questa sintesi sono da considerarsi propedeutiche a successive analisi, approfondimenti e valutazioni sia all'interno della Banca d'Italia, sia con gli intermediari segnalanti e le rispettive Associazioni di categoria.**

Al fine di valutare compiutamente le ipotesi formulate si intende proseguire con i lavori di definizione del nuovo modello di raccolta CR integrato con AnaCredit e di analisi delle modalità di rappresentazione di alcune operazioni particolari.

I quesiti pervenuti saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo dei lavori.